



ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

1 | 15 febbraio 2023

Il prestigio delle professioni

Giovani <34 anni
Voto assegnato tra 4 e 5 (in %)
ai diversi lavori, in una scala da 1 a 5

Dirigente	77,2	Impiegato	29,3
Imprenditore	71,5	Artigiano	26,4
Influencer/blogger	47,0	Commerciante	23,6
Libero professionista	45,4	Commoso	19,6
Insegnante	37,6	Operaio	19,2

Community Research&Analysis
per Federmeccanica (luglio 2022)

L'appunto

“La notizia della direttiva europea sull'efficientamento a tappe forzate degli edifici residenziali ha fatto grande rumore, ma chi produce tali documenti dimostra di avere una drammatica ignoranza rispetto allo stato di fatto. Non si considera il numero di quel 60% di alloggi che sono oggi in classe F e G e il fatto che gran parte del patrimonio abitativo italiano è in aree storiche e vincolate”.

Alessandro Maggioni – Presidente Nazionale Confcooperative Habitat e CCL Milano



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622

www.angaisa.it | info@angaisa.it

È partito a Bari

il nuovo ciclo degli incontri regionali ANGAISA

Si è tenuto presso il Vittoria Parc Hotel di Bari, venerdì 27 gennaio, [il primo del nuovo ciclo di Meeting](#) che vedranno coinvolte diverse Sezioni regionali e l'intero Comitato Esecutivo ANGAISA. L'obiettivo, come ha sottolineato il Presidente Maurizio Lo Re, è quello di “promuovere nuove occasioni di incontro, rivolte ai soci che operano all'interno di uno specifico territorio, favorendo il dialogo e il confronto con altri colleghi imprenditori”. Per questo è stato definito un primo calendario di riunioni, che dovrebbero coinvolgere nei prossimi mesi anche le sezioni Campania, Triveneto e Sicilia. Ogni Meeting vedrà la partecipazione di relatori ed esponenti degli ordini professionali locali, che contribuiranno a disegnare gli scenari evolutivi del comparto. Nell'occasione, hanno rivolto il proprio saluto a tutti i presenti il Prof. Umberto Fratino, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Bari e l'Arch. Maria Cristina Angiuli, componente del Consiglio degli Architetti della Provincia di Bari. Nella sua relazione introduttiva, il Presidente ANGAISA si è soffermato sulle principali priorità del programma associativo 2022-25, presidiate e coordinate da altrettante Commissioni di lavoro: Innovazione tecnologica, Brand e comunicazione, Formazione, ANGAISA Giovani e Relazioni interne ed esterne.

Al termine, sono stati brevemente commentati i più recenti dati relativi al mercato della distribuzione idrotermosanitaria, tratti dalle elaborazioni dell'Osservatorio Vendite ANGAISA. Subito dopo, Lorenzo Epis (Consulente tecnico Eteam), ha sintetizzato le novità più recenti, a livello normativo, concernenti i bonus edilizi e la cessione del credito, e ha quindi proposto una serie di considerazioni sui futuri scenari dell'efficientamento

segue a pag.2



La sfida: efficientamento energetico

Venerdì un incontro targato Angaisa, l'associazione che raggruppa i commercianti di articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti ed arredobagno

«Il Guaiardo delle imprese Angaisa è concluso dal 30 al 31 del 2022. Ma guardate che non è bello crescere i saloni del settore in un solo anno». Lorenzo Bellicini direttore distrettuale di settore. Come lo ha detto a chiaro lettere il 20 novembre scorso durante un incontro a Capri, organizzato da Angaisa, l'associazione che riunisce i commercianti di articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti ed arredobagno, e probabilmente lo ripeterà anche venerdì durante l'incontro in programma al Victoria Park Hotel che raggruppa i saloni di Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise. Un importante momento di confronto per fare il punto della situazione e tracciare gli scenari futuri sull'evoluzione del settore.



«L'obiettivo dell'Angaisa non mancherà di mettere in risalto i punti di forza e di debolezza del mercato che sono al centro del nostro lavoro. Ma ha anche fatto presente che il mercato è in crescita e che le nuove iniziative e le nuove tecnologie e servizi possono essere un'opportunità per il settore». Angaisa, l'associazione che raggruppa i commercianti di articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti ed arredobagno, è un'associazione che ha al centro il cliente e che si impegna a fornire servizi di alta qualità. L'associazione è composta da oltre 100 aziende che operano in tutto il territorio nazionale. Angaisa è un'associazione che si impegna a fornire servizi di alta qualità e a essere al centro del cliente.

Gazzetta del Mezzogiorno (edizione Bari) Mercoledì 25 gennaio 2023

continua da pag. 1
energetico nel nostro Paese. Scenari complessi ma potenzialmente estremamente interessanti per gli operatori del nostro settore, basti pensare alla decisa “spinta” verso il sostanziale miglioramento delle classi energetiche degli immobili residenziali, che verrà data da una nuova Direttiva europea attualmente in corso di definizione. Corrado Novelli, Vicepresidente e Coordinatore della Commissione Innotech, ha richiamato l'attenzione dei partecipanti

sulla recente attivazione del “Nodo B2B ANGAISA” – realizzata grazie alla collaborazione con l'EDI Provider Sefin – e

sulle importanti opportunità riservate alle aziende associate, che potranno utilizzare la piattaforma per lo scambio digitale (sicuro e veloce) di tutti i documenti afferenti il ciclo dell'ordine con i propri fornitori. L'incontro si è concluso con un'ampia relazione del Direttore CRESME, Lorenzo Bellicini, dedicata al quadro macroeconomico (nazionale e internazionale) e agli scenari di breve e medio periodo per l'edilizia e le filiere collegate.

Diritto & Impresa

Ambiente. CONAI. Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale. Disponibile l'edizione del 2023.

Si ritiene utile informare che sul sito del CONAI (<https://www.conai.org/>) è stata pubblicata la [Guida agli adempimenti per il contributo ambientale sugli imballaggi per l'anno 2023](#).

La Guida si suddivide in due parti:

- la prima, illustra gli adempimenti e le procedure consortili riportando schemi esemplificativi;
- la seconda, contiene la modulistica e le relative istruzioni.

Si segnalano, tra le principali novità intervenute:

- l'avvio della fase sperimentale di un progetto che mira all'abolizione delle dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI avvalendosi dei dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dai consorziati che effettuano “prime cessioni di imballaggi”. L'adesione al progetto è su base volontaria dei dichiaranti che ne faranno man mano richiesta;
- la riduzione del Contributo Ambientale CONAI per quasi tutti i materiali d'imballaggio, con i valori in vigore nel 2023;
- le riduzioni dei contributi forfetari/aliquote per le procedure semplificate sia per imballaggi pieni importati sia per altre tipologie di imballaggi;
- lo sviluppo della diversificazione contributiva per la plastica con la classificazione degli imballaggi in nove fasce e l'aggiornamento delle liste in funzione delle caratteristiche tecniche degli imballaggi, dell'effettivo riciclo e dei costi per il sistema nella gestione dei diversi flussi;
- l'aumento della soglia di Contributo Ambientale dichiarato con le procedure

semplificate per import da 7.500 euro a 10.000 euro per accedere al rimborso del Contributo (con il modulo 6.6-bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2022;

- una procedura agevolata di applicazione e dichiarazione del CAC riservata ai trasformatori che effettuano minime lavorazioni (ad esempio stampa, serigrafia, incollaggio ecc.) sugli imballaggi finiti acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che incide sul peso;
- l'aggiornamento del modello di autodichiarazione per la regolarizzazione della posizione rispetto a errori commessi nell'applicazione delle norme consortili.

Per quanto riguarda le liste degli imballaggi in plastica nelle nove fasce contributive in vigore, si ricorda che la prima va applicata da gennaio 2023 e la seconda da luglio 2023; si rimanda ai seguenti link:

- [Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive fino al 30 giugno 2023](#);
- [Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive dal 1° luglio 2023](#).

E' stato infine messo a punto dal Consorzio un nuovo strumento “CodiceImballaggio-Conai” che, attraverso un questionario (con una serie di domande), aiuta l'utente ad individuare, per ciascuna tipologia di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione, l'eventuale fascia contributiva e il corrispondente valore unitario del Contributo Ambientale in vigore. Per eventuali chiarimenti è a disposizione il numero verde del CONAI 800.337799 o è possibile scrivere al seguente indirizzo: infoassociazioni@conai.org.

Fisco. Bonus carburante per l'anno 2023. Il [Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023](#), pubblicato sulla G.U. n. 11 del 14 gennaio

scorso, recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico” ha previsto che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del D.P.R. n. 917/86 (TUIR), il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.

Lavoro. Indice ISTAT. Trattamento di fine rapporto. Dicembre 2022.

L'ISTAT, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2015=100, è risultato, per il mese di dicembre 118,2.

Previdenza. INAIL. Autoliquidazione 2022/2023.

L'INAIL, con [nota operativa n. 11838 del 29 dicembre 2022](#), fornisce le istruzioni relative all'autoliquidazione annuale dei premi 2022/2023. Inoltre, l'Istituto riepiloga le scadenze degli adempimenti evidenziando che, fermo restando il termine del 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2022 è il 28 febbraio 2023.

Previdenza. INPS. Aspetti contributivi degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

L'INPS, con [messaggio n. 316 del 19 gennaio](#) scorso, fornisce precisazioni in merito ai profili di natura contributiva, relativamente agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS (Fondo Integrazione Salariale) è finanziato da:

- un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
- un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

La riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021, era limitata all'anno 2022.

Per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore). La riduzione della predetta aliquota, disposta dall'articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022. Per quanto attiene all'esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens, vengono confermate le modalità attualmente in uso.

Previdenza. INPS. Esonero contributivo lavoratori dipendenti per il 2023.

L'INPS, con [circolare n. 7 del 24 gennaio 2023](#), ha fornito le indicazioni operative per la gestione dell'esonero contributivo dipendenti introdotto dall'art. 1, comma 281 della Legge di Bilancio 2023.

In base alla norma citata, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore) hanno diritto al riconoscimento di un esonero contributivo sulla quota IVS a loro carico nella misura:

- del 2% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non supera i 2.692 euro;
- del 3% se la retribuzione imponibile ai previdenziali non supera i 1.923 euro.

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici

e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, e purché siano rispettati i limiti della retribuzione mensile sopra riportati. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico. L'esonero trova applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga. Pertanto, la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore potrà assumere misura diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro. L'esonero in esame è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, compreso quello per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato rientrate al lavoro entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art. 1, comma 137).

Applicazione

Possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative ai rapporti di lavoro subordinati dell'anno in corso. Ne consegue che l'esonero non può trovare applicazione sia sulle spettanze 2024 nel caso in cui il rapporto sia cessato entro il 31 dicembre 2023 (pensiamo alle competenze di fine rapporto – ferie, permessi etc. – erogate nei primi mesi del 2024), sia sulle spettanze 2023 nel caso in cui il rapporto sia cessato entro il 31 dicembre 2022 (pensiamo alle competenze di fine rapporto erogate nei primi mesi del 2023).

Tredicesima e quattordicesima

Per espressa previsione della norma, l'importo mensile massimo della retribuzione imponibile deve essere maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese. Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda, laddove sia inferiore o uguale ai limiti retributivi di 2.692 o 1.923, sia sui ratei di tredicesima. In tal caso l'importo di tali ratei non deve superare nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12). In linea generale, comunque, la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell'applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera

distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima. L'INPS ribadisce inoltre l'esclusione della quattordicesima mensilità dall'ambito di applicazione dell'esonero, precisando che nel mese di eventuale erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui il suo ammontare o i suoi ratei, sommato/i alla retribuzione imponibile, non ecceda i massimali di retribuzione mensile previsti. Viceversa, se tale limite è superato, l'esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non può trovare applicazione sull'intera retribuzione imponibile.

Previdenza. INPS. Fringe benefit e stock option 2022 per il personale cessato. Trasmissione dati per i conguagli di fine anno.

L'INPS, con il [messaggio n.263 del 16 gennaio 2023](#), interviene per ricordare che i datori di lavoro che hanno erogato, nel periodo d'imposta 2022, fringe benefit e stock option al personale che è cessato dal servizio lo scorso anno, devono inviare all'Istituto i dati relativi ai citati beni e servizi entro e non oltre il 21 febbraio 2023. Tale invio consente all'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, di effettuare per il predetto personale i conguagli fiscali di fine anno entro il 28 febbraio 2023 (come previsto dall'art.23, comma 3, D.P.R. n. 600/1973) e di trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria i flussi delle Comunicazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. Per inviare telematicamente i dati nei tempi richiesti, i datori di lavoro devono utilizzare l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" → "Prestazioni" → "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". L'INPS coglie l'occasione per ricordare che nel periodo d'imposta 2022 il limite di esenzione dei fringe benefit non tassabili è stato elevato a 3.000,00 euro (art.3, comma 10, D.L. n.176/2022 – c.d. "Decreto Aiuti Quater") e che si considerano percepiti in tale periodo anche le somme e i valori dei beni e servizi corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2023, in applicazione del cosiddetto principio di cassa allargato. Infine - sottolinea il messaggio - il rispetto del termine del 21 febbraio 2023 è importante perché se l'invio avviene dopo tale data, i dati relativi ai fringe benefit e alle stock option non potranno essere oggetto di conguaglio di fine anno. In ogni caso i citati dati, seppur tardivi, saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione

segue a pag.4

continua da pag.3

ne della dichiarazione dei redditi.

Previdenza. INPS. Principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie per l'anno 2023.

L'INPS, con [circolare n. 4 del 16 gennaio](#) scorso, ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie, a seguito delle misure previste dalla [legge di Bilancio 2023](#) (Legge n. 197/2022).

Le misure sul quale l'INPS si sofferma sono:

- sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
- proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività;
- intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale;
- intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica;
- congedo parentale.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l'articolo 1, comma

359, della legge di Bilancio 2023 ha introdotto un'importante novità in materia di congedo parentale. Il citato comma, integrando il primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001, dispone, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l'elevazione dell'indennità dal 30% all'80% della retribuzione. La nuova misura, che può essere fruita in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022 e sarà illustrata, nel dettaglio, con specifica successiva circolare.

FAQ. Bonus edilizi

Un committente privato effettua un intervento di ristrutturazione edilizia (ai sensi dell'articolo 16-bis Tuir) attraverso vari fornitori: il muratore concede lo sconto in fattura del 50%, l'idraulico, l'elettricista ed il falegname sono pagati integralmente. Può il committente operare in dichiarazione la detrazione per la spesa sostenuta nei confronti dell'idraulico, cedere alla banca il credito derivante dalla detrazione per la fattura pagata al falegname e cedere alla Posta il credito derivante dalla detrazione per la fattura pagata all'elettricista? Ci sono o meno vincoli alle cessioni separate da parte del beneficiario del bonus?

Il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020](#), con il quale sono state definite le modalità per l'esercizio dell'opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione medesima, di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, prevede al punto 3.3 che «l'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi». Il punto 3.1 del medesimo provvedimento stabilisce, inoltre, che lo «sconto in fattura» è pari alla detrazione spettante determinata ai sensi del punto 3.3 e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. Ciò comporta che, nell'ipotesi prospettata, il contribuente può fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi con riferimento ai pagamenti effettuati ad alcuni fornitori

e optare per lo sconto in fattura (o per la cessione del credito) relativamente alle somme dovute ad altri fornitori. Fermo restando, naturalmente, il rispetto del massimale di spesa agevolabile per l'intervento effettuato.

Un "minicondominio" è composto da due unità immobiliari (oltre alle pertinenze) appartenenti a due soggetti diversi. Tali soggetti hanno preferito farsi fatturare e pagare i lavori singolarmente (sia quelli trainati alle parti comuni che quelli trainati alle singole unità immobiliari), non accentrando questi adempimenti in capo ad uno solo di loro. Tale comportamento comporta qualche problematica ai fini della detrazione o della cessione dei rispettivi crediti? La disciplina e le scadenze restano quelle condominiali o quelle delle unità autonome e indipendenti? In caso di cessione, come va compilata da ogni singolo condomino la comunicazione di opzione all'Agenzia?

Con la [circolare n. 23/E del 23 giugno 2022](#) è stato precisato che al fine di beneficiare del superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condòmini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Con la successiva circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, sia pure con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir, è stato precisato che in assenza del codice fiscale del condominio minimo, ai fini della detrazione, i condòmini, inseriscono nei modelli di dichiarazione le

spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico ovvero il proprio codice fiscale nell'ipotesi in cui ogni condòmino abbia effettuato il bonifico per la propria quota di competenza riferito al documento di spesa a lui intestato. Si ritiene che tali chiarimenti possano trovare applicazione anche con riferimento agli interventi ammessi al superbonus effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio minimo. I singoli condòmini, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri, potranno decidere di beneficiare della detrazione, o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito effettuando i relativi adempimenti. Inoltre, trattandosi di interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, restano fermi le scadenze e gli adempimenti previsti per tale categoria di interventi. Resta fermo, inoltre, che il contribuente è tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Dal punto di vista procedurale, le comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del DL n. 34 del 2020 devono essere effettuate come segue:

- per le detrazioni relative ai lavori sulle parti comuni, deve essere effettuata la comunicazione relativa a un condominio minimo (una per ciascuna tipologia di intervento) e quindi un'unica comunicazione per entrambi i condòmini. Di conseguenza uno dei due condòmini dovrà figurare quale incaricato della compilazione;
- per le detrazioni relative agli interventi trainati sulle singole unità immobiliari, deve essere effettuata una comunicazione per ciascuna unità immobiliare e per ciascun intervento, da parte di ciascun condòmino interessato.

Fonte: *Norme & Tributi – Telesco – Il Sole 24 Ore.*